

Allegato A) al n. 28198/9718 di Repertorio.

CONSORZIO TUTELA VINI EMILIA

STATUTO

Approvato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - riferimento nota prot. n. 0019395 in data 11/10/2011
ART. 1 - COSTITUZIONE

Ai sensi del D.Lgs. 8 aprile 2010, n. 61, e del D.M. 16/12/2010 è costituito un Consorzio volontario denominato: "Consorzio Tutela Vini EMILIA"

Il Consorzio volontario è costituito per la tutela dei vini a Indicazione Geografica Protetta "Emilia" o "dell'Emilia";

Il Consorzio volontario di tutela, di seguito chiamato Consorzio, è un'associazione interprofessionale di categoria senza scopo di lucro.

ART. 2 - DURATA E SEDE

Il Consorzio ha durata sino al 31/12/2050, salvo proroga.

Il Consorzio ha sede legale in Modena, viale Virgilio n. 55, cap. 41123.

Il Consiglio di Amministrazione può istituire e sopprimere sedi operative, secondarie ed eventuali sezioni staccate, nonché uffici di rappresentanza, in Italia e all'estero.

ART. 3 - SCOPI

Lo scopo essenziale ed oggetto principale del Consorzio consiste:

- nello svolgere, nei confronti degli associati, le funzioni di tutela, di promozione, di valorizzazione, di informazione del consumatore e di cura generale degli interessi della Indicazione Geografica Protetta "Emilia" o "dell'Emilia", di cui all'art 1 del presente statuto, in seguito per brevità chiamata Denominazione, nonché azioni di vigilanza da espletare prevalentemente alla fase del commercio, in collaborazione con l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari e in raccordo con le Regioni e Province Autonome;
- nel proporre nuovi disciplinari di produzione e nel proporre modifiche alla Denominazione presentando le istanze agli organi all'uopo preposti, nazionali ed europei;
- nell'avanzare proposte di disciplina regolamentare e svolgere compiti consultivi, relativi al prodotto interessato, nonché collaborativi nell'applicazione del D.Lgs. n. 61/2010;
- nell'espletare attività di assistenza tecnica, di proposta, di studio, di valutazione economico-congiunturale della Denominazione, nonché ogni altra attività finalizzata alla conoscenza e valorizzazione del prodotto e della sua immagine;
- nell'effettuare, in Italia e/o all'estero, attività di presentazione, miscita, degustazione dei vini di cui all'art. 1,

#p#

anche attraverso l'organizzazione e partecipazione a fiere, mostre, convegni e ogni tipo di manifestazioni, pubbliche e private, e la predisposizione e la gestione di sedi di degustazioni in locali e spazi aperti del Consorzio o di terzi, di enoteche e di altre strutture;

- nell'istituire e coordinare, come ente promotore e gestore, attività e azioni di valorizzazione del distretto d'area rurale e di percorsi culturali, enoturistici ed enogastronomici previsti dalle norme giuridiche;

- nel favorire le sinergie nella presentazione dell'immagine dei vini, di cui all'art 1, con gli altri soggetti pubblici e privati che promuovono i prodotti tipici o il territorio;

- nel collaborare, secondo le direttive impartite dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, alla tutela e alla salvaguardia della Denominazione da abusi, dal plagio, da atti di concorrenza sleale, da contraffazioni, dall'uso improprio delle denominazioni tutelate e da comportamenti comunque vietati dalle norme, costituendosi anche parte civile nei procedimenti penali e promuovendo ogni opportuna azione in sede civile, penale e amministrativa;

- nel collaborare altresì con le Regioni e Province autonome, le Camere di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato e con altri Enti pubblici per lo svolgimento delle attività di competenza degli stessi o per realizzare attività e progetti che interessano il settore vitivinicolo;

- nel curare la formazione e fornire assistenza tecnica ai produttori nelle varie fasi interessate al settore vitivinicolo, compresa la fornitura di servizi generali relativi all'utilizzo della Denominazione;

- nell'istituire uffici per i rapporti con i terzi relativamente alle attività svolte in nome e per conto degli Associati;

- nel collaborare con organismi rappresentativi di Denominazioni a base sia più ampia che più ristretta, anche per utilizzare le loro strutture amministrative e tecniche;

- nel collaborare con Consorzi di tutela di altre Denominazioni ricadenti nello stesso territorio in tutto o in parte;

- nell'aderire ad altre organizzazioni ed associazioni di Consorzi di tutela delle Denominazioni aventi scopi di coordinamento ed assistenza e comunque affini ai propri, anche affidando o delegando loro funzioni e compiti propri;

- nel permettere, previa convenzione relativamente alle modalità del servizio e del rimborso delle spese, l'utilizzo da parte di altri Consorzi delle proprie strutture amministrative, garantendone comunque l'autonomia;

#p#

- nell'adottare e utilizzare marchi consortili a favore degli associati;
- nel valorizzare il potenziale produttivo dei Soci;
- nel ricercare metodi atti a limitare l'impiego dei prodotti fitosanitari e di altri fattori della produzione che possono essere rischiosi per l'ambiente o per la salute, nonché nel garantire la qualità dei prodotti e la salvaguardia del suolo e delle acque;
- nel promuovere la produzione integrata e altri metodi di coltivazione rispettosi dell'ambiente;
- nel partecipare a bandi comunitari, statali, provinciali per accedere a contributi e sostegni economici per realizzare il suo oggetto sociale, assumendosi i conseguenti impegni e obblighi, anche con altri Enti.

Il Consorzio, qualora autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, può, inoltre, svolgere anche nei confronti dei soggetti inseriti nel sistema dei controlli della Denominazione non aderenti alla sua compagine sociale, le funzioni, di cui all'art. 17, comma 4, del D. Lgs. n. 61/2010, che consistono:

- nella tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura degli interessi relativi alle Denominazioni;
- nel definire, previa consultazione dei rappresentanti di categoria delle Denominazioni interessate, l'attuazione delle politiche di governo dell'offerta, al fine di salvaguardare e tutelare la qualità dei prodotti IGP di cui all'art. 1, e contribuire ad un miglior coordinamento dell'immissione sul mercato delle denominazioni tutelate, nonché definire piani di miglioramento della qualità dei prodotti;
- nell'organizzare e coordinare le attività delle categorie interessate alla produzione e alla commercializzazione della Denominazione;
- nell'agire in tutte le sedi giudiziarie e amministrative, per la tutela e la salvaguardia della Denominazione e per la tutela degli interessi e diritti dei produttori;
- nello svolgere azioni di tutela, salvaguardia e vigilanza della Denominazione da espletare prevalentemente nella fase del commercio;
- nell'inserire nei disciplinari di produzione un logo e utilizzarlo come segno distintivo delle produzioni conformi alle loro norme.

Il Consorzio può inoltre svolgere tutti i compiti e funzioni che gli sono assegnati dalla normativa europea, nazionale, regionale e provinciale.

ART. 4 - REQUISITI E MODALITA' DI AMMISSIONE

#p#

Possono essere Soci del Consorzio tutti gli utilizzatori della Denominazione tutelata dallo stesso, sottoposti al sistema di controllo di cui al D.Lgs. n. 61/2010, che esercitano una o più delle seguenti attività produttive: viticoltura e/o vinificazione e/o imbottigliamento.

L'ammissione al Consorzio è garantita a tutti i soggetti interessati alla Denominazione, in maniera singola o associata, e deve essere richiesta con domanda scritta indirizzata al Consiglio di Amministrazione, contenente:

l'esatta denominazione o ragione Sociale dell'impresa e le generalità dei suoi legali rappresentanti;

l'indicazione della sede legale e dei luoghi dove vengono svolte le attività dell'impresa agricola o commerciale;

gli estremi dell'iscrizione nel Registro delle Imprese;

l'indicazione delle attività effettivamente svolte;

per i viticoltori, proprietari e conduttori, le superfici iscritte a schedario con riferimento alla Denominazione di cui all'art. 1;

la dichiarazione di conoscere il presente Statuto e di assoggettarsi agli obblighi derivanti dallo stesso, dai regolamenti e dalle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali.

Le Cantine Cooperative devono presentare con la domanda di adesione anche l'elenco dei propri Soci con i loro dati anagrafici e produttivi utili per la definizione della rappresentatività consortile.

Gli organismi associativi devono presentare con la domanda anche l'elenco dei propri conferenti e/o aderenti suddiviso per attività svolta e per categoria di appartenenza.

Il Consiglio di Amministrazione, accertato il possesso dei requisiti richiesti, delibera sulla domanda nel termine di sei mesi dalla presentazione.

Il Consiglio di Amministrazione, in caso di accoglimento della richiesta e dopo aver verificato il pagamento della quota di iscrizione, provvede all'immediata annotazione della delibera di ammissione nel libro dei Soci. La qualità di Socio si acquista a far data dall'annotazione predetta.

Il mancato accoglimento della richiesta può essere impugnato davanti al Collegio Arbitrale con le modalità e i termini indicati all'art. 23.

ART. 5 - OBBLIGHI E DIRITTI DEI CONSORZIATI

Gli Associati dovranno sottostare ai seguenti obblighi:

- rigorosa osservanza dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legittimamente adottate dagli organi del Consorzio;
- versamento della quota fissa di iscrizione al Consorzio nella

#p#

misura stabilita nell'atto costitutivo entro un mese dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di ammissione. La quota d'iscrizione s'intende versata a fondo perduto, è intrasferibile, non rivalutabile e non dà alcun diritto sul patrimonio del Consorzio;

- versamento del contributo annuale commisurato alla quantità di prodotto ottenuto e stabilito dal Consiglio di Amministrazione secondo i criteri seguenti. La commisurazione del prodotto ottenuto ai fini del pagamento dei contributi periodici, deve venire effettuata come da risultanze presso i servizi SIAN, AGREA e/o le strutture di controllo incaricate. Le modalità di pagamento saranno precisate nel regolamento.

Ciascun Socio è tenuto a comunicare al Consorzio, dietro sua richiesta, i dati quantitativi annui di uve raccolte, di vino prodotto e di vino imbottigliato di ciascuna denominazione.

Le Cantine Cooperative comunicano annualmente al Consorzio, dietro sua richiesta, la quantità totale di uva raccolta dai loro Soci per Denominazione.

La quota del contributo annuale:

- per i Soci viticoltori sarà proporzionalmente rapportata alla quantità di uva prodotta;

- per i Soci vinificatori sarà proporzionalmente rapportata alla quantità di vino rivendicata e/o presa in carico nell'anno precedente;

- per gli imbottiglieri sarà proporzionalmente rapportata alla quantità di vino imbottigliato.

- Versamento di eventuali contributi straordinari deliberati dall'assemblea, che possono essere anche posti a carico di singole categorie o "sottocategorie" di associati, nel rispetto dei criteri di proporzionalità, per sostenere spese indirizzate a realizzare interessi di tali soggetti e ad eventuali interventi straordinari per realizzare l'oggetto sociale.

In casi di assoluta urgenza il Consiglio di Amministrazione può deliberare contributi straordinari, salvo ratifica dell'Assemblea.

La Cantina Cooperativa versa i contributi ordinari e straordinari corrispondenti ai quantitativi di uva raccolta dai propri Soci che non sono autonomamente Soci del Consorzio.

Assoggettamento ad ogni forma di controllo da parte del Consorzio al fine dell'accertamento dell'esatto adempimento degli obblighi assunti.

La quota e i contributi associativi sono intrasferibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte di cui all'art. 8, non sono rivalutabili e non danno alcun diritto sul patrimonio del

Consorzio.

Qualora il Consorzio sia autorizzato allo svolgimento delle funzioni previste dall'art. 17, comma 4, del D.Lgs n. 61/2010, potrà chiedere ai nuovi soggetti utilizzatori delle denominazioni, al momento della immissione nel sistema di controllo, il contributo di avviamento di cui alla legge 22 dicembre 2008, n. 201, secondo quanto stabilito dalle norme di esecuzione stabilite dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Ciascun Socio ha l'obbligo di comunicare al Consorzio la perdita dei requisiti per l'ammissione alla compagine sociale.

Qualora vi sia passaggio di proprietà per successione mortis causa, o per divisione patrimoniale, o per trasferimento di azienda socia tra coniugi o parenti fino al 3° grado, anche nel caso di mera modificazione della natura giuridica del socio, non sarà dovuta alcuna tassa di ammissione dai nuovi intestatari, i quali, peraltro, dovranno denunciare entro 120 giorni al Consorzio la nuova consistenza ed intestazione.

Le stesse disposizioni si applicano anche per le fusioni societarie nel caso le società partecipanti siano già socie del Consorzio per le stesse denominazioni, nonché per le scissioni di società che restino distintamente e per le stesse denominazioni all'interno del Consorzio.

Al consorziato che affitta la sua azienda verrà sospesa l'iscrizione per l'intera durata del contratto. L'impresa conduttrice dovrà fare richiesta di ammissione quale nuovo socio e pagare la relativa quota di ammissione. Al termine del rapporto di affitto, il proprietario dell'azienda affittata riacquisterà la qualifica di consorziato senza pagare alcuna nuova quota di ammissione.

Le Cooperative e gli altri enti associativi ad esse equiparati non pagheranno alcuna tassa di ammissione per i loro nuovi associati. La quota di ammissione si intende versata a fondo perduto; essa è intrasferibile, non rivalutabile e non genera alcun diritto sul patrimonio del Consorzio.

ART. 6 - SANZIONI

Nei confronti dell'Associato che non rispetti il presente Statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli Organi Sociali il Consiglio di Amministrazione può, in relazione alla gravità dell'infrazione, comminare le seguenti sanzioni:

- censura con diffida;
- sanzioni pecuniarie fino ad un valore massimo di 10 volte il contributo annuale dell'Associato in causa, vigente all'atto della violazione;
- esclusione dal Consorzio.

#p#

Nessun provvedimento sanzionatorio può comunque essere adottato se all'interessato non sia stata contestata l'infrazione tramite lettera raccomandata A.R. Il Socio ha diritto, entro 30 giorni dal ricevimento della contestazione, di far pervenire per iscritto al Consiglio di Amministrazione le proprie osservazioni in merito. Trascorso il termine previsto per le osservazioni del Socio il Consiglio di Amministrazione commina la sanzione motivandola.

I provvedimenti sanzionatori di cui sopra devono essere comunicati agli interessati mediante lettera raccomandata A.R.

Contro i provvedimenti sanzionatori previsti dal presente articolo, l'interessato, entro il termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione della sanzione, può appellarsi al Collegio Arbitrale, nei modi e nei termini previsti dall'art. 23.

Il ricorso validamente presentato provoca la sospensione dell'irrogazione delle sanzioni.

ART. 7 - PERDITA DELLA QUALITÀ DI CONSORZIATO

La perdita della qualità di Consorziato può avvenire per morte, recesso, decadenza, esclusione.

In ogni caso di risoluzione del rapporto associativo il Socio deve assolvere tutti gli obblighi finanziari assunti e non può pretendere la restituzione, anche parziale, di nessuna quota o contributo versato, ancorché il rapporto si risolva in corso di esercizio.

ART. 8 - MORTE DEL SOCIO

In caso di morte del Socio l'erede o gli eredi succedono nella posizione del defunto, qualora siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 e presentino richiesta al Consiglio di Amministrazione nel termine di un anno dalla data del decesso. Ai successori del Socio defunto si applica il secondo comma dell'art. 7.

ART. 9 - RECESSO

Il Socio ha diritto di recedere dal Consorzio.

La relativa dichiarazione deve essere inoltrata al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata.

Il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicata tre mesi prima, e in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

ART. 10 - DECADENZA

Decade di diritto dal Consorzio l'Associato che:

- a) abbia perduto taluno dei requisiti essenziali prescritti per l'ammissione;
- b) abbia ceduto a qualsiasi titolo il possesso o la proprietà della propria azienda.

#p#

ART. 11 - ESCLUSIONE

Può essere escluso dal Consorzio l'Associato che:

- sia gravemente inadempiente agli obblighi consortili;
- abbia commesso gravi o reiterate violazioni del presente Statuto, dei regolamenti e delle altre deliberazioni degli organi consortili;
- senza giustificato motivo si renda moroso, per oltre un anno, nel versamento delle quote o nel pagamento dei debiti contratti verso il Consorzio per qualsiasi titolo;
- svolga attività in concorrenza o in contrasto con gli interessi consortili.

ART. 12 - ORGANI SOCIALI

Sono organi del Consorzio:

- l'Assemblea Generale dei Soci;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente del Consorzio;
- il Collegio Sindacale.

ART. 13 - ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

All'Assemblea Ordinaria spetta il compito di:

- determinare l'indirizzo generale dell'attività del Consorzio per il conseguimento delle finalità consortili;
- approvare il bilancio annuale e quello preventivo proposti dal Consiglio di Amministrazione;
- eleggere i componenti del Consiglio di Amministrazione determinando la misura degli eventuali compensi loro spettanti;
- approvare regolamenti interni;
- approvare eventuali marchi consortili e i relativi regolamenti per l'uso;
- nominare i Sindaci, scelti anche fra persone estranee al Consorzio, ed il loro Presidente, stabilendone i compensi;
- deliberare sull'adesione alle organizzazioni di assistenza e tutela;
- deliberare su tutti gli argomenti che le siano sottoposti dal Consiglio di Amministrazione;
- ratificare le deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione in materia di contributi straordinari.

All'Assemblea straordinaria spetta il compito di deliberare:

- sulle modifiche da apportare al presente Statuto;
- sullo scioglimento del Consorzio e la devoluzione del patrimonio in conformità all'art. 27 e la nomina dei liquidatori e dei loro relativi poteri.

ART. 14 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, ed è convocata, sia in via

ordinaria che straordinaria, dal Consiglio di Amministrazione tutte le volte che esso lo riterrà opportuno o su richiesta di almeno tanti soci rappresentanti almeno un quinto dei voti spettanti all'intera compagine sociale, presso la sede del Consorzio o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché in territorio italiano.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione degli argomenti da trattare, del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza.

La convocazione avviene tramite lettera da spedire a ciascun Socio all'indirizzo risultante dal libro dei Soci, almeno 7 giorni prima di quello fissato per la riunione, oppure al domicilio del soggetto che li rappresenta.

Il Consiglio di Amministrazione in luogo della lettera può disporre che la convocazione venga effettuata a mezzo telefax, posta elettronica con avviso di ricezione o con altri mezzi equivalenti. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è costituita dai Consorziati e alla stessa intervengono i componenti del Collegio Sindacale. Essa è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e in sua assenza dal Vicepresidente o dal Consigliere più anziano di età.

Il Presidente dell'Assemblea nomina il segretario della stessa, anche non Socio.

Spetta al Presidente dell'Assemblea dichiarare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita:

- in prima convocazione quando siano rappresentati almeno la metà più uno dei voti spettanti all'intera compagine consortile determinati ai sensi dell'art. 15;
- in seconda convocazione qualunque sia il numero di voti rappresentati.

Le relative deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei voti espressi dai Soci presenti e rappresentati.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita:

- in prima convocazione quando siano rappresentati almeno i 2/3 dei voti spettanti all'intera compagine consortile e le relative deliberazioni vengano adottate col voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti spettanti all'intera compagine sociale;
- in seconda convocazione quando siano rappresentati almeno la metà più uno dei voti stessi e le relative deliberazioni vengano adottate col voto favorevole di almeno un terzo dei voti spettanti all'intera compagine sociale.

La seconda convocazione, sia dell'Assemblea ordinaria che straordinaria, può aver luogo il giorno seguente della prima

convocazione.

Delle riunioni di Assemblea si redige apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

ART. 15 - MODALITÀ DI VOTO

All'Assemblea partecipano tutti i Soci che si trovino in regola con il pagamento dei contributi e che non siano stati esclusi.

I voti spettanti a ciascun Associato vengono calcolati in base alle quantità di prodotto denunciate complessivamente per la Denominazione tutelata, nella campagna vendemmiale immediatamente precedente la sessione Assembleare, rispettivamente su:

- l'uva prodotta e denunciata per i viticoltori;
- il vino prodotto e denunciato per i vinificatori;
- il vino imbottigliato, risultante dal registro di imbottigliamento, per gli imbottiglieri.

Ad ogni Socio viticoltore spetteranno un voto per ogni 300 quintali di uva atta a produrre vino IGP "Emilia" o "dell'Emilia".

Ad ogni Socio vinificatore spetterà un numero di voti calcolato sulla quantità di vino IGP "Emilia" o "dell'Emilia" rivendicata e/o presa in carico nell'anno precedente in base al seguente parametro: ogni 240 ettolitri di vino un voto.

Ad ogni Socio imbottigliatore spetterà un numero di voti calcolato sulla quantità di vino IGP "Emilia" o "dell'Emilia" rivendicato e/o preso in carico nell'anno precedente in base al seguente parametro: ogni 240 ettolitri di vino imbottigliato un voto.

Le unità di conto come sopra individuate potranno essere modificate con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, che in materia potrà deliberare anche un apposito regolamento.

Ad ogni Socio spetta comunque almeno un voto.

Il Socio può farsi rappresentare da altro Socio che non sia amministratore, Sindaco o dipendente del Consorzio.

Alla Cantina Cooperativa spettano, oltre ai diritti di voto in qualità di vinificatore e/o imbottigliatore, anche i diritti di voto corrispondenti ai quantitativi di uva raccolta dai propri Soci che non sono autonomamente Soci del Consorzio, previa l'espressa delega dei singoli soggetti.

L'adesione degli organismi associativi (soggetti viticoltori, vinificatori ed imbottiglieri) consente l'utilizzo cumulativo delle singole quote di voto a condizione che vi sia un'espressa delega dei singoli Soci. Ogni singolo Socio non può essere portatore di più di 2 deleghe.

Qualora l'Associato svolga contemporaneamente due o tre attività produttive, il voto è cumulativo delle attività svolte, salvo nei casi di elezioni rappresentative, ove può votare, con schede e voti ponderali separati, per ciascuna delle categorie di appartenenza.

ART. 16 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione é costituito da un Presidente e da un minimo di sette a un massimo di quindici membri eletti dall'Assemblea, scelti fra i Soci o fra i mandatari delle persone giuridiche Socie.

Il Consiglio di Amministrazione, ove non disposto dall'Assemblea, elegge fra i propri componenti il Presidente e un Vicepresidente. La composizione del Consiglio deve prevedere un'equa rappresentanza in proporzione al quantitativo di prodotto certificato di ogni categoria che partecipa al ciclo produttivo garantendo comunque la rappresentatività di tutte le categorie. L'Assemblea elettiva può esprimere il proprio voto solo ai candidati indicati nelle schede elettorali o proposti dai Soci in Assemblea.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione uscente può proporre all'Assemblea la nomina di un apposito Comitato elettorale per la redazione delle schede elettorali da presentare ai Soci che deve restare in carica tre anni.

Qualora l'Assemblea elettiva trovi all'unanimità concordanza sui candidati proposti può procedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione per acclamazione.

Le modalità di nomina del Consiglio di Amministrazione sono disciplinate dall'apposito regolamento elettorale approvato dall'Assemblea.

I consiglieri durano in carica per un triennio e sono rieleggibili. Se nel corso del mandato vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più Amministratori, il Consiglio di Amministrazione può provvedere alla loro sostituzione per cooptazione scegliendo un soggetto che rappresenta la medesima categoria del consigliere cessato. I consiglieri cooptati rimangono in carica fino alla prossima Assemblea.

I membri del Consiglio di Amministrazione assenti senza giustificato motivo per cinque sedute consecutive decadono dalla carica.

Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, determinare il compenso dovuto a quei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi a favore del Consorzio.

ART. 17 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione é convocato dal Presidente del Consorzio, tutte le volte che egli lo ritenga opportuno, od in sua assenza dal Vicepresidente, o in assenza anche di questo dal consigliere più anziano di età.

Il Consiglio di Amministrazione deve essere convocato presso la sede del Consorzio o in altro luogo indicato nell'avviso di

convocazione, purché in territorio italiano, quando ne sia fatta domanda scritta da almeno 2/3 dei Consiglieri o dal Collegio Sindacale.

La convocazione con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno é effettuata a mezzo lettera da spedire non meno di 7 giorni prima della riunione e nei casi urgenti almeno 3 giorni prima anche a mezzo di telefax, o telegramma o per posta elettronica; con verifica dell'avvenuto ricevimento.

Le adunanze, presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vicepresidente o in assenza di quest'ultimo dal consigliere più anziano di età, sono valide quando intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione deve essere redatto verbale che, scritto in apposito libro, deve essere firmato dal Presidente o da chi lo sostituisce e dal Segretario.

ART. 18 - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione é investito di ogni e più ampio potere di ordinaria e straordinaria amministrazione, tranne quelli riservati per legge o per Statuto all'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio di Amministrazione dà esecuzione alle deliberazioni delle Assemblee dei Soci.

Il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea il bilancio preventivo e consuntivo.

I costi derivanti dall'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, dell'art. 17, del D.Lgs. n. 61, dell'8 aprile 2010, sono ripartiti tra i Soci del Consorzio; a tal fine il Consiglio di Amministrazione determina la quota a carico dei viticoltori, vinificatori e imbottiglieri che viene commisurata alla quantità di uva prodotta, vino denunciato e vino imbottigliato sottoposto al sistema di controllo nella campagna vendemmiale immediatamente precedente l'anno nel quale vengono attribuiti i costi.

I costi derivanti dall'esercizio delle funzioni erga omnes di cui all'art. 17, comma 4, del D.Lgs. n. 61, dell'8 aprile 2010, sono determinati dal Consiglio di Amministrazione e sono posti a carico di tutti i Soci del Consorzio e di tutti i viticoltori, vinificatori ed imbottiglieri della denominazione sottoposta al sistema dei controlli di cui al D.Lgs. citato, anche se non aderenti al Consorzio.

I contributi di cui al precedente comma sono costituiti da tariffe applicabili a ciascun socio e a altri soggetti imponibili viticoltori, vinificatori ed imbottiglieri sulla base della

quantità di prodotto IGP "Emilia" o "dell'Emilia", uva, vino denunciato, vino imbottigliato, sottoposto al sistema di controllo nella campagna vendemmiale immediatamente precedente l'anno nel quale vengono attribuiti i costi.

I contributi dei due comma precedenti devono essere riportati in bilancio in conti separati.

Il Consiglio di Amministrazione può determinare l'ammontare del contributo di avviamento di cui alla legge n. 201/2008 previsto dall'art. 17, comma 6, del D.Lgs. n. 61/2010, a carico dei nuovi soggetti utilizzatori della Denominazione.

Spetta al Consiglio deliberare il sostenimento e le relative modalità di copertura dei costi aggiuntivi di gestione nel caso di esercizio delegato di attività di competenza degli organismi pubblici, concordando anche con l'Autorità delegante l'ammontare di specifici rimborsi a carico dei richiedenti il servizio.

ART. 19 - PRESIDENTE DEL CONSORZIO

Il Presidente dura in carica tre anni e:

- ha la rappresentanza legale del Consorzio, anche in giudizio, e ne sottoscrive gli atti, premettendone la ragione Sociale;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti il Consorzio, dinanzi a giudici ordinari o amministrativi, in ogni grado di giurisdizione;
- rilascia quietanze liberatorie per l'incasso delle somme a qualsiasi titolo e da chiunque versate al Consorzio ed effettua i pagamenti dovuti per le spese di gestione;
- può stipulare contratti bancari e compiere operazioni bancarie per la gestione ordinaria e della liquidità del Consorzio. L'accensione di contratti di finanziamento richiede una previa delibera del Consiglio di Amministrazione;
- presiede le riunioni delle Assemblee e del Consiglio di Amministrazione;
- vigila sull'esecuzione delle operazioni consortili ed adempie agli incarichi conferitigli dall'Assemblea o dal Consiglio di Amministrazione; vigila sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti e dei registri del Consorzio;
- può delegare alcune delle sue funzioni al Vicepresidente o al Coordinatore del Consorzio;
- può invitare a partecipare ad una o più sedute del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto, esperti vitivinicoli o rappresentanti delle Pubbliche Amministrazioni.

In caso di assenza o impedimento del Presidente le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente; in caso di assenza o impedimento anche di questi le funzioni sono svolte da un consigliere designato dal Consiglio di Amministrazione.

Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell'assenza o impedimento di quest'ultimo.

ART. 20 - COMITATI E COMMISSIONI TECNICHE

Il Consiglio di Amministrazione può nominare appositi Comitati e Commissioni Tecniche per la cui composizione si dovrà tener conto degli specifici interessi delle categorie produttive.

Tali Comitati e Commissioni saranno formati da commissari scelti fra gli Associati o rappresentanti di persone giuridiche socie e possono venire integrati con la partecipazione di esperti.

La presidenza dei Comitati e delle Commissioni spetta ad un componente del Consiglio di Amministrazione.

ART. 21 - COLLEGIO SINDACALE

I membri del Collegio Sindacale, che possono non essere Soci, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Almeno un membro effettivo e uno supplente del Collegio Sindacale sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali dei conti.

Il Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea ordinaria ed è composto da tre membri effettivi e da due supplenti; la stessa Assemblea ne determina il compenso annuale, valevole per l'intero triennio, e designa il Presidente del Collegio.

Il Collegio Sindacale:

- vigila sulla gestione amministrativa del Consorzio nonché sull'osservanza delle leggi e del presente Statuto;
- assiste alle adunanze dell'Assemblea ed a quelle del Consiglio di Amministrazione;
- esamina il bilancio redatto dal Consiglio di Amministrazione riferendone all'Assemblea, con particolare riguardo alla regolare tenuta della contabilità ed alla corrispondenza del bilancio alle scritture contabili.

ART. 22 - PERSONALE DEL CONSORZIO

L'organizzazione delle attività istituzionali del Consorzio può essere affidata ad un Coordinatore nominato dal Consiglio di Amministrazione con le modalità ritenute più idonee e previste dal regolamento interno.

ART. 23 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie derivanti dall'applicazione di questo Statuto, che dovessero insorgere tra il Consorzio e ciascun associato oppure tra gli stessi associati (ivi compresi i loro legittimi eredi) connesse all'interpretazione ed all'applicazione del presente Statuto e di eventuali regolamenti, nonché quelle derivanti da deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione vengono sottoposte alla decisione della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio I.A.A. di Modena.

Gli amministratori ed il personale dipendente del Consorzio sono tenuti a fornire alla Camera Arbitrale della Camera di Commercio I.A.A. di Modena tutte le informazioni ed i chiarimenti richiesti. Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salva diversa decisione della Camera Arbitrale.

ART. 24 - REGOLAMENTI INTERNI

Il funzionamento tecnico ed amministrativo del Consorzio può essere disciplinato da un regolamento interno deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

Salvo quanto previsto dagli articoli 20 e 22, nel regolamento interno possono essere stabiliti i poteri ed i doveri del Coordinatore, le attribuzioni dei Comitati e delle Commissioni Tecniche, nonché le mansioni dei dipendenti del Consorzio.

ART. 25 - ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio sociale ha inizio dal 1° di gennaio e termina al 31 dicembre di ogni anno.

ART. 26 - FONDO CONSORTILE

Ciascun consorziato ha l'obbligo di contribuire alla formazione del Fondo consortile che è costituito da un numero illimitato di quote il cui valore è stabilito nello statuto.

Il fondo patrimoniale netto di bilancio è determinato, alla fine di ogni esercizio, dalla somma algebrica:

- del Fondo inizialmente conferito in sede di costituzione del Consorzio;
- delle quote di ammissione versate dai soggetti ammessi a far parte del Consorzio;
- degli eventuali nuovi versamenti in conto capitale deliberati dall'assemblea dei consorziati;
- dei risultati economici dei bilanci annuali (avanzi e disavanzi di gestione);
- dell'eventuale contributo di avviamento di cui alla legge n. 201/2008 versato dai nuovi soggetti al momento della immissione nel sistema di controllo;
- di componenti straordinarie, positive o negative, non riferibili alla gestione ordinaria, quali contributi volontari versati da consorziati o da terzi, pubblici o privati, ed eventuali lasciti o donazioni.

Gli eventualiavanzi della gestione "erga omnes" devono essere utilizzati a diminuzione delle spese di gestione "erga omnes" preventivate per gli esercizi successivi.

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili oavanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o patrimonio durante la vita del Consorzio, salvo quanto previsto dalla legge.

Nessun altro diritto a contenuto patrimoniale può comunque

derivare dal vincolo associativo.

ART. 27 - LIQUIDAZIONE

Salvo quanto stabilito dall'art. 13, la liquidazione del Consorzio si effettua secondo le norme di cui agli artt. 2275 e seguenti del Codice Civile.

Il patrimonio netto del Consorzio, risultante dal bilancio finale di liquidazione, è devoluto ad Organismi con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 28 - MARCHIO CONSORTILE

La disciplina per l'adozione e l'uso dei marchi consortili dovrà essere conforme alle condizioni stabilite dal D.Lgs 8 aprile 2010, n. 61, e dalle sue norme di esecuzione.

Il Consorzio, ai sensi dell'art.17, comma 4 e comma 7, del D.Lgs. 8 aprile 2010, n. 61, al fine di salvaguardare e tutelare la qualità dei vini IGP di cui all'art. 1, può gestire, detenere e rilasciare a tutti gli utilizzatori della denominazione I.G.P. "Emilia" o "dell'Emilia" il marchio consortile a serie alfanumerica approvato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. In tal caso, il marchio consortile dovrà essere inserito nel disciplinare di produzione dei vini I.G.P. "Emilia" o "dell'Emilia" e nel presente statuto.

ART. 29 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, valgono le disposizioni dettate dal Codice Civile e da altre norme speciali relative alle particolari caratteristiche del Consorzio di tutela.

F.to Davide Frascari

F.to Lauro Coronati

F.to Claudio Giannotti - Notaio.